

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 18/04/2017 Prot.: 0009387 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Loro sedi



X LEGISLATURA


oggetto: Progetto di legge n. 230
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Francesca Zottis, Graziano Azzalin, Stefano Fracasso, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia e Andrea Zanoni relativa a: "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

A parziale modifica di quanto comunicato con nota del 5 aprile u.s., prot. n. 8285, relativa al progetto di legge indicato in oggetto, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento, si invita la Prima Commissione ad esprimere il parere obbligatorio di competenza alla Terza Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE


(Roberto Clambretti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il dirigente capo
Alessandro Retta


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

MTM/ed
pdn/pdl 230 parziale modifica assegnazione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 230

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zottis, Pigozzo, Fracasso, Azzalin, Moretti, Salemi, Sinigaglia e Zanoni

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
"SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 marzo 2017.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
"SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Relazione:

Il tema della corretta disciplina da adottare nella gestione degli alloggi, secondo le varie tipologie così come definite dall'articolo 27 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è, fin dall'entrata in vigore della legge, oggetto di problematiche crescenti tra gli operatori del settore. In particolare uno degli argomenti maggiormente ricorrente è quello legato alle Locazioni Turistiche previste dall'articolo 27 bis della citata legge, e ad alcune anomalie nella gestione degli immobili, sia da un punto di vista amministrativo, in riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, sia dal punto di vista socio-economico, in merito agli impatti provocati da tale conduzione.

Situazioni riscontrabili, peraltro, in molte realtà turistiche della Regione ma che si verificano soprattutto nelle città capoluogo, in particolare Venezia e Verona, che più di altre, risentono dei flussi turistici in aumento esponenziale e i cui effetti vanno a compromettere il delicato equilibrio tra la salvaguardia dei centri storici, la loro specificità, la qualità di vita degli abitanti residenti, il rispetto dei parametri fiscali, le norme della libera concorrenza e le condizioni di sicurezza.

Per queste motivazioni, diventa opportuno e improcrastinabile, dopo 4 anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, intervenire con una modifica al fine di armonizzare le varie situazioni riscontrate nel frattempo, prevedendo un limite massimo di durata per le locazioni degli alloggi e stabilendo che tale limite possa essere suddiviso anche in due periodi continuativi nel corso dell'anno, rivedendo nel contempo anche l'importo delle sanzioni in caso di comportamenti inadempienti degli operatori del settore (Articolo 1).

Ciò anche al fine di eliminare la concorrenza sleale con le altre tipologie turistiche ricettive, nonché l'abuso della professione e l'evasione fiscale ed, inoltre, giungere ad eliminare i problemi di sicurezza e igienico-sanitari degli ambienti locati, dovuti alla elusione dei controlli previsti dalla legge.

Per quanto riguarda gli introiti derivanti dalle sanzioni, gli stessi saranno regolamentati e destinati secondo quanto già stabilito dall'articolo 49 terzo comma della Legge regionale n. 11/2013.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
"SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 27bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

1. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 27bis, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: "*il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio*" sono aggiunte le parole: "*, il quale non può essere superiore a complessivi 120 giorni, anche suddivisi in due periodi continuativi nel corso dell'anno*".

2. Alla lettera c) del comma 4, dell'articolo 27bis, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, la parola: "250" è sostituita con la parola: "1.000" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "*Nel caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio per tre volte consecutive, è disposta la sospensione della possibilità di locare l'alloggio ai sensi del presente articolo per un periodo di tre anni.*".

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 27bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Entrata in vigore.	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

**Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013)
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO**

Art. 27 bis - Locazioni turistiche. (1)

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio (16) nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;

b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato, (17) nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

(1) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45.